



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE A
PIANI DI INVESTIMENTO PREVISTI NELLA MISURA 411, Azione 3 –
ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA 121
AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE - ASSE 4 DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA**

Deliberazione Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese n. 4 del 4 febbraio 2010

G.A.L. Appennino Bolognese s.c.r.l.
Viale Silvani 6 – 40122 Bologna
www.bolognappennino.it
info@bolognappennino.it

Con il presente avviso il Gruppo di Azione Locale BolognAppennino (Gal BolognAppennino) dà attuazione agli interventi previsti nella Misura 411, Azione 3, attivazione con approccio Leader della misura 121 “Ammodernamento delle imprese agricole”, del Piano di Azione Locale “Fare Squadra per l’Appennino Bolognese” 2007-2013.

2. Riferimenti Normativi ed Amministrativi

- A. Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), i), articolo 26, articolo 63, lettera a) e articolo 64 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- B. Reg.(CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005;
- C. Reg.(CE) n.1975/2006, recante modalità di applicazione del Reg.(CE)n.1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e condizionalità;
- D. Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 (di seguito P.S.R.);
- E. Programma Rurale Integrato Provinciale approvato con delibere del Consiglio Provinciale n.75 del 20/11/2007 e n.87 del 11/12/2007 e successivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 2177/2007;
- F. Programma Operativo Asse 4 approvato con delibera di Giunta RER n. 739 del 19/05/2008, modificato con delibera di Giunta RER n. 313 del 08/02/2010;
- G. Piano di Azione Locale (PAL) del Gal BolognAppennino approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 20/03/2009 e successivamente con determinazione dirigenziale RER n. 2439 del 27/03/2009;
- H. Programma Operativo 2009-2010 del PAL approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/05/2009 e con determinazione dirigenziale RER n. 5405 del 17/06/2009
- I. Determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale Erogazioni Agricoltura (AGREA) per l’Emilia Romagna n. 1729 del 21/02/2008, 4355 del 18/04/09 e successive integrazioni di cui alla n. 7512 del 27/06/08;
- J. Programma Operativo Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” nella nuova formulazione approvata con Delibera Giunta regionale n. 631 del 15/05/09 (che sostituisce a tutti gli effetti il precedente programma approvato con delibera di G.R. n. 167/2008);.
- K. Determinazione del Direttore Generale Agricoltura della Regione Emilia Romagna n.2845 del 17/03/2008;
- L. Deliberazione G.R. 30 giugno 2008 n.1006
- M. Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi” approvato dal MIPAAF.

3. Obiettivi Operativi

Il sostegno economico previsto dalla Misura 411.3 deve contribuire ad incentivare l’ammodernamento delle aziende agricole, favorendone il processo di innovazione tecnologica allo scopo di migliorarne il rendimento globale, anche attraverso lo sviluppo di investimenti interaziendali. La Misura si propone, altresì, di contribuire agli obiettivi strategici dell’Asse attivando indirettamente la domanda di formazione e consulenza e prevedendo condizioni particolari per i giovani al primo insediamento.

Gli investimenti potranno inoltre essere volti a ridurre i costi di produzione, aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli nonché agevolarne la commercializzazione.

Per tali finalità il Piano di Investimenti (di seguito: PI) dovrà perseguire uno o più dei seguenti obiettivi operativi finalizzati ad incentivare:

- gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- gli investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di comparti produttivi non competitivi;
- le riconversioni colturali e/o varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati, e/o ridurre i costi di produzione;
- investimenti migliorativi riguardanti l'ambiente, le condizioni igienico-sanitarie ed il benessere degli animali;
- gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso l'adeguamento dei prodotti e dei processi aziendali anche in funzione della lavorazione e della trasformazione diretta;
- gli investimenti volti a favorire la commercializzazione delle produzioni aziendali in funzione delle diverse forme di mercato;
- gli investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

4. Dotazione Finanziaria

La disponibilità finanziaria del presente avviso ha come riferimento l'importo previsto dal PAL per la misura 411 Azione 3 che ammonta complessivamente a €. 500.000,00 per l'intero periodo di programmazione.

Il Gal mette a bando l'intero ammontare disponibile.

Le risorse non utilizzate potranno essere destinate alla stessa o ad altre azioni previste dal PAL.

5. Oggetto dell'intervento

La misura è rivolta alle imprese agricole singole o associate mediante il finanziamento di investimenti materiali e/o immateriali che siano :

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'azienda agricola;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati ad aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riguardo alle esigenze aziendali di innovazione tecnologica;
- riferiti ai settori produttivi identificati nelle strategie dell'Asse.

6. Localizzazione

I criteri e le modalità definite dal presente avviso pubblico sono validi ed operanti per l'intero territorio di competenza del Gal, fatte salve le aree di riferimento per gli specifici settori produttivi di riferimento .

Il territorio di competenza del Gal comprende interamente i territori dei seguenti Comuni: Borgo Tossignano, Camugnano, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro,

Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Savigno, Vergato
e parzialmente i territori dei seguenti Comuni (l'inclusione avviene sulla base dei fogli catastali consultabili nella sezione "Comunicazioni" del sito www.bolognappennino.com):
Monte San Pietro, Pianoro, Sasso Marconi,

L'azienda è situata nel territorio del Gal e nell'area di ammissibilità del settore di appartenenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno del territorio di competenza del Gal e del settore di riferimento;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno territorio di competenza del Gal e del settore di riferimento.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE, la localizzazione economicamente prevalente degli investimenti individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento¹.

Questo avviso pubblico non è operante per quei settori e aree che sono oggetto di intervento con l'attivazione di analoga misura nell'ambito del PRIP Bologna.

Disposizioni Specifiche

7. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche titolari di impresa agricola che presentino domanda di intervento corredata da un PI di durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, coerente con gli obiettivi e la strategia dell'Asse 1 nonché della Misura 121 come definiti dal P.S.R., rispettando i requisiti di seguito specificati.

Non potranno essere beneficiarie della Misura le imprese che dichiarino di ricadere nella condizione di "ex-bieticoltore" ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 320/2006 definito quale imprenditore agricolo che ha sottoscritto - con Società produttrici che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota - contratti di fornitura in una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Tale esclusione permane fino alla conclusione dell'iter procedimentale riferito al Programma Operativo di attuazione del Piano d'Azione regionale per il settore bieticolo-saccarifero, di cui alla deliberazione n. 1297/2008.

Non potranno essere beneficiarie della misura le imprese di giovani imprenditori che abbiano richiesto il premio di primo insediamento di cui alla misura 112, né con PI collegati al PSA, né con altri PI qualora detto PSA risulti in periodo di vigenza.

¹ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).

Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).

Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

8. Requisiti

8.1 Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve possedere le seguenti caratteristiche:

- 8.1.1. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- 8.1.2. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 8.1.3. è iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- 8.1.4. è iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata;
- 8.1.5. dimostra un livello minimo di redditività;
- 8.1.6. in caso di società, almeno un socio e/o amministratore riveste le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c.;
- 8.1.7. la durata minima delle società è almeno pari alla durata dell'impegno di cui al punto 8.1.9: in caso di scioglimento anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno revocate;
- 8.1.8. si impegna a rispettare nella propria azienda i requisiti riferibili alla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
- 8.1.9. si impegna alla conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento. Potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c., avente le caratteristiche richieste per l'accesso alla Misura 112, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla presenta Misura. L'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore di cui al Reg. (CE) 1974/2006, art. 47;
- 8.1.10. si impegna a mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- 8.1.11. si impegna a rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la revoca del finanziamento.

8.2 *Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola*

L'azienda agricola, intesa quale insieme dei beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- 8.2.1 rispetta i requisiti riferibili alla condizionalità;
- 8.2.2 richiede un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

Volume minimo di lavoro richiesto = $[0,5 \times (1+N)]ULU$

A tale riguardo occorre precisare che per addetti, ai fini della formula sopra indicata, si intende:

- 8.2.2.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
- 8.2.2.2. i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- 8.2.2.3. il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- 8.2.2.4. il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) nel caso di società di capitale. Qualora l'impresa non disponga di dipendenti fissi, dovranno esse prese in considerazione le prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali impiegati, rapportando il montante delle giornate contabilizzate al numero di ULU equivalenti";
- 8.2.2.5. i soci conferenti il proprio lavoro nonché il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;
- 8.2.2.6. il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative.

8.3 *Condizioni di ammissibilità e priorità riferibili al conduttore*

Al momento della presentazione della domanda il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Nell'ambito di questa categoria è riconosciuta una priorità sostanziale ai progetti di imprese condotte da soggetti rientranti nella seguente categoria:

- Conduttore che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti:

- 8.3.1. dimostra sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- 8.3.2. ha un'età non superiore a 65 anni;
- 8.3.3. ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 25% del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.;
- 8.3.4. dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 25 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.;
- 8.3.5. possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato.

Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo titolare della stessa.

Nelle società di persone le caratteristiche di cui ai punti 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4. e 8.3.5. dovranno essere possedute da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.

Nelle società di capitale le caratteristiche di cui ai punti 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4. e 8.3.5. dovranno essere possedute da un Amministratore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per le società di capitale.

Si specifica che sia nelle società di persone che nelle società di capitali le caratteristiche di cui ai punti 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4. e 8.3.5. devono essere in capo alla medesima persona fisica.

8.4 Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale del conduttore con priorità di cui al punto 8.3.1

La sufficiente capacità professionale viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- 8.4.1. esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- 8.4.2. possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - 8.4.2.1. titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà compartecipati dalle stesse;
 - 8.4.2.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- 8.4.3. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:
 - 8.4.3.1. norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
 - 8.4.3.2. normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
 - 8.4.3.3. sicurezza sul lavoro (obbligatoria);
 - 8.4.3.4. contabilità e gestione aziendale;
 - 8.4.3.5. aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
 - 8.4.3.6. informatica applicata alla gestione aziendale;
 - 8.4.3.7. formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
 - 8.4.3.8. normativa fiscale;

- 8.4.4. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;
- 8.4.5. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 8.4.3. e 8.4.4. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997 e la cui composizione è definita al successivo punto 18.

8.5. *Criteri per verificare il reddito da lavoro agricolo del conduttore con priorità di cui al punto 8.3.3*

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

Questa può essere calcolata sia su base forfetaria, sia su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore, in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda (quadro IQ, Sez. III Produttori agricoli o Sez. I Imprese/Produttori agricoli). Si dovrà inoltre tenere conto di eventuali indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica o a eventi accidentali relativi all'anno di riferimento stesso.

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata:

- i) in aumento:
 - per i contributi pubblici di compensazione al reddito di cui al successivo punto 8.8.1;
 - per gli acquisti di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto;
- ii) in diminuzione: per le cessioni di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata dovrà quindi essere detratto l'importo relativo ai costi del personale non dedotto; inoltre detta base imponibile dovrà essere valutata al lordo di eventuali detrazioni forfetarie applicate.

La quota di reddito da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento). In via ordinaria per "anno solare" si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31

dicembre, fatto salvo il caso di esercizi fiscali diversamente concordati con l'Agenzia delle Entrate.

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell'impresa per l'intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore, come elencate nel Reg. (CE) 1974/2006, art. 47,
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica,

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Per il calcolo del valore del reddito derivato dall'attività agricola si potrà fare riferimento ai valori desumibili dal modello della dichiarazione presentata dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, relativo all'Anno di Riferimento prescelto.

Dalla medesima dichiarazione e con riferimento allo stesso anno, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Pertanto, nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito dell'attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro.

Tale incidenza scaturirà dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD})$$

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, definiti in accordo alla normativa fiscale di riferimento.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potranno considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

8.6. Criteri per verificare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola dal conduttore con priorità di cui al punto 8.3.4

Il requisito del tempo si ritiene soddisfatto qualora il conduttore dedichi alle attività agricole almeno 112,5 giornate (56,25 giornate in zona svantaggiata), calcolate secondo il procedimento descritto al successivo punto 8.9. A tale valore potrà essere validamente

aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica come quantificato nella deliberazione regionale n. 2706/2002. La quota di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

8.7. Criteri per verificare la redditività economica dell'impresa

La sufficiente REDDITIVITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA si valuta in base al reddito complessivo dell'impresa derivante dall'azienda agricola in rapporto al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU. Si riconosce il requisito della redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU superiore alla soglia del reddito di riferimento. Per REDDITO DI RIFERIMENTO si intende il reddito determinato sulla base dei seguenti dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alla Regione Emilia-Romagna:

[somma valore complessivo retribuzioni lorde dell'Industria e dei Servizi]/[numero Unità di lavoro dipendenti dell'Industria e dei Servizi (media annua)].

Tale valore, relativamente all'ultimo anno per il quale risultano attualmente disponibili i sopracitati dati statistici (anno 2004), ammonta ad Euro 24.031,56. Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna adeguare tale valore di riferimento qualora le condizioni socio-economiche e/o di mercato del settore lo rendano opportuno e comunque con effetti a valere sugli esercizi successivi all'esercizio 2010. La soglia di riferimento si determina sulla base dei seguenti parametri:

- per le aziende condotte da giovani in zone svantaggiate: deve essere maggiore del 55% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: deve essere maggiore del 60% del reddito di riferimento.

8.8. Criteri per determinare il reddito complessivo dell'impresa

Il REDDITO COMPLESSIVO è il risultato della sommatoria del reddito da attività agricole e attività connesse (RAAC) nonché delle compensazioni al reddito di cui al successivo punto 8.8.1. Per la quantificazione del RAAC si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP, determinata con le modalità già indicate al precedente punto 8.5, fatto salvo che alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfettaria integrata, dovrà essere sommato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale eventualmente dedotti.

Per la determinazione della redditività aziendale nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda subentrante deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla medesima persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente;
- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari della ditta cedente nel caso di società di persone cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti di cui ai punti 8.10.1., 8.10.2. e 8.10.3.
- dimostrare un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis del c.c.

il requisito della sufficiente redditività potrà essere calcolato anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

8.8.1. Compensazioni al reddito

Le Compensazioni al Reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati ed effettivamente incassati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicultura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CEE) 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Con riferimento alle annualità future, costituiranno altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

8.9. Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, approvata con atto n. 2845/2008 del Direttore Generale Agricoltura, stabilita a livello regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica come quantificato nella deliberazione regionale n. 2706/2002, nonché nei limiti fissati dalla specifica autorizzazione Comunale.

8.9.1. Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina ($100\text{ m} \leq \text{quota} < 600\text{ m}$);
- c) zona di montagna (quota $\geq 600\text{ m}$).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

8.9.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;
 - a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

8.9.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui al punto 8.9.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -20%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;
- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15%;

- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di + 10%.

8.9.4. Procedimento applicativo della tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata:

- a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
 - a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 8.9.2.;
 - a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 8.9.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 8.9.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 8.9.3;
- f) il numero di giornate così ottenuto, eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica di cui al primo capoverso del presente punto 8.9, deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

8.10. Definizione di “impresa condotta da giovane”

Lo status di impresa condotta da giovane viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

- 8.10.1. risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- 8.10.2. non ha compiuto quarant'anni;
- 8.10.3. presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell'impresa individuale, dal titolare;

- nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

8.11. Definizione di “Associazione Temporanea di Impresa” (ATI)

Ai fini e per gli effetti del presente Bando, si definisce ATI l'associazione temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine congiuntamente un progetto di utilità comune. Per poter accedere alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare dai commi 14, 15 e 16.

L'ATI dovrà essere costituita per la totalità da imprese che possiedono individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 8.3. – lett A) i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

L'atto costitutivo dell'ATI dovrà prevedere una durata della stessa sufficiente a coprire il periodo vincolativo gravante sui beni oggetto di contributo.

Qualora il mandatario sostenga in proprio la totalità delle spese, la spesa ammissibile a finanziamento del progetto sarà soggetta al limite previsto per le imprese non associate, pari a 1.200.000 Euro.

Le spese ammesse a contributo sostenute da un'impresa nell'ambito di progetti cui aderisce in qualità di partecipante ad ATI vanno computate ai fini del rispetto del massimale ammissibile ad aiuto nel corso della programmazione.

9. Aree di intervento della Misura

La Misura è applicabile su tutto il territorio di competenza del Gal con le seguenti limitazioni:

Per quanto riguarda il **settore formaggi stagionati a denominazione di origine protetta**, le aree ammissibili comprendono i Comuni di:

Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monte San Pietro (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Monteveglio, Porretta Terme, Sasso Marconi (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Savigno, Vergato

Per quanto riguarda il **settore degli ortaggi freschi e della patata**, le aree ammissibili comprendono i seguenti Comuni:

Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Monte San Pietro (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Savigno, Vergato

L'azienda è situata in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE, la localizzazione economicamente prevalente degli investimenti individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento¹.

10. Entità degli aiuti

In generale, per gli investimenti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della Misura 121, il massimale di spesa ammissibile a contributo nell'arco del periodo di programmazione è fissato nella misura di Euro 1.000.000.

L'investimento massimo per PI è pari a 150.000 Euro di spesa ammissibile/ULU; il numero delle ULU è riferito alla richiesta di manodopera della struttura aziendale.

I limiti sopra indicati sono elevati del 100% nel caso di investimenti dedicati a impianti di trasformazione aziendali o interaziendali, inclusi quelli per la produzione di energie da fonti rinnovabili, a condizione che il prodotto trasformato sia per almeno i 2/3 di provenienza aziendale.

Ciascuna impresa può presentare complessivamente fino a quattro PI nel periodo di programmazione (compresi i PI presentati in risposta agli avvisi provinciali), con un limite massimo di tre PI finanziati, fermo restando che ai PI presentati da imprese che abbiano già avuto due PI finanziati sarà attribuito un fattore di priorità inferiore mediante riduzione del 75 % del punteggio assegnabile al PI secondo quanto previsto nei bandi relativamente al criterio di priorità "Tipologia d'intervento".

L'entità dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, viene calcolata sulla spesa massima ammissibile.

Le caratteristiche soggettive del beneficiario, la natura dell'investimento e la sua localizzazione determinano l'ammontare dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente tabella:

Zone	Imprenditore ordinario		Impresa condotta da giovane	
	Dotazioni	Strutture	Dotazioni	Strutture
Normali	35%	40%	35%	45%
Svantaggiate	35%	45%	35%	50%

¹ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).

Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).

Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

11. Condizioni di ammissibilità dei Piani di Investimento (PI)

I PI dovranno:

- 11.1 prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti decorrente dalla data di adozione dell'atto di concessione del sostegno:
 - non superiore a 8 mesi se il PI prevede solo l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature "standard", ovvero escluse macchine speciali prodotte su ordinazione;
 - non superiore a 12 mesi negli altri casi;
- 11.2 contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste con codifica da Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna (attualmente deliberazione regionale n. 1834/2007) o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di beni e/o servizi;
- 11.3 prevedere una spesa minima pari a 20.000 Euro, fatti salvi i casi di investimenti inseriti in progetti di filiera, per i quali tale valore è ridotto a 10.000 Euro;
- 11.4 prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda. Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita; per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente o la comunicazione di inizio lavori nel caso di un permesso di costruire.

12. Limiti di ammissibilità degli investimenti

Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al settore di produzione, escludendo in ogni caso:

- 12.1. l'acquisto di diritti di produzione, diritti di reimpianto vigneti;
- 12.2. l'acquisto di animali;
- 12.3. l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- 12.4. l'acquisto di dotazioni usate;
- 12.5. l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove abitazioni;
- 12.6. la costruzione di strutture/l'acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- 12.7. l'acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- 12.8. gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini di adeguamento siano scaduti, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 20. con riferimento ai beneficiari della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori";
- 12.9. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 12.10. gli interventi riferiti all'agriturismo;
- 12.11. le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli destinati ad uso abitativo;
- 12.12. le manutenzioni straordinarie di immobili ad uso abitativo;
- 12.13. gli acquisti effettuati in data uguale o precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi della L.R. n.15/97, art. 16, comma 2 e 3;

- 12.14. gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici, ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. n. 43/97; Non ricadono nella fattispecie gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali il contributo concesso ai sensi della presente misura risulti compatibile con altri incentivi riconoscibili in base alla normativa nazionale;

Si precisa che non sono ammissibili gli investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni proposti da imprese aventi titolo ad accedere al sostegno di cui alla Misura 123 del P.S.R..

13. Categorie generali di interventi ammissibili

Le spese ammissibili a finanziamento potranno essere riconducibili alle seguenti categorie:

13.1. Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- 13.1.1. la costruzione e ristrutturazione di beni immobili (inclusi i miglioramenti fondiari);
13.1.2. l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.

13.2. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al precedente punto 13.1, quali:

- 13.2.1. acquisto di software;
13.2.2. creazione e/o implementazione di siti internet;
13.2.3. acquisto di brevetti e licenze;
13.2.4. onorari di professionisti e consulenti.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 20% di quelle per investimenti materiali, con un massimo del 10 % per le voci di cui al precedente punto 13.2.4. nell'ambito del 10% potranno essere altresì rendicontate, quali spese generali, le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 522/2009.

Gli investimenti devono inoltre:

13.3. essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'azienda;

13.4. essere conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento stesso;

13.5. essere riferibili alle tipologie di seguito specificate:

- 13.5.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (inclusi miglioramenti fondiari) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
13.5.2. acquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
13.5.3. riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione;
13.5.4. investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici;
13.5.5. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e per migliorare il benessere degli animali;

- 13.5.6. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali;
- 13.5.7. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- 13.5.8. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry);
- 13.5.9. investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di aziende agricole operanti in comparti produttivi non competitivi.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda di cui al punto 13.3 è riconosciuto nel caso in cui il PI proposto comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione / riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Gli investimenti finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale per i beni mobili e decennale per i beni immobili ai sensi della L.R. n. 15/1997.

14. Interventi prioritari per settore di produzione primaria e specifiche limitazioni/esclusioni

Con riferimento alle filiere e ai fabbisogni di intervento identificati nelle strategie dell'Asse, nell'ambito dei settori di produzione ammissibili ad aiuto si identificano, quali prioritarie, le seguenti tipologie di intervento con le eventuali specifiche limitazioni/esclusioni.

Piani di investimento riferiti a settori produttivi diversi, da quelli di seguito indicati, non saranno ammessi.

14.1 Settore formaggi stagionati a denominazione di origine protetta – Priorità 1

(Area di riferimento: ammissibile nel territorio a sinistra Reno nei Comuni di Granaglione, Porretta Terme, Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano, Castel d'Aiano, Vergato, Savigno, Marzabotto, Castello di Serravalle, Monteveglio, aree ammissibili dei comuni di Monte S. Pietro e Sasso Marconi)

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi nell'ambito di filiere locali;
- Priorità agli investimenti per l'acquisto di macchinari e attrezzature per stalle e stoccaggio liquami in strutture e dotazioni con i presupposti di cui sopra purché*

venza dimostrata la funzionalità specifica al settore. Dovrà essere dimostrato che l'investimento apporta contestualmente elementi di innovazione e di miglioramento del processo produttivo, con particolare riferimento al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie.

In tale settore rientrano le stalle che producono latte per la trasformazione in formaggi stagionati DOP.

- investimenti per l'attivazione/rafforzamento di laboratori di lavorazione e vendita di prodotti lattiero caseari, nell'ambito di filiere locali;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali, nell'ambito di filiere locali;

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 40 posti vacca: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 8.9.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla Misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni.
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrabile al momento della presentazione della domanda di pagamento come segue:
 - contratti di affitto di solo quota per la campagna nel corso della quale l'investimento assume operatività e contratto di acquisto di quota o di affitto poliennale di azienda con quota con validità dalla campagna lattiera successiva,
 - contratto di acquisto di quota o di affitto poliennale di azienda con quota con validità dalla campagna nel corso della quale l'investimento assume operatività.

Resta fermo che la titolarità della quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere maggiore o uguale alla capacità produttiva di tutta l'azienda e tale condizione dovrà essere mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo.

Definizioni:

- per filiera locale si intende l'insieme dei passaggi dalla produzione alla commercializzazione quando i quantitativi prodotti localmente sono prevalentemente trasformati/conservati/confezionati nel territorio di competenza del Gal

14.2 Settore cereali prodotti con metodo biologico - Priorità 2

(Area di riferimento: ammissibile in tutto il territorio di competenza del GAL)

Sono prioritari:

- investimenti per l'introduzione di nuove tecnologie nell'ambito di filiere locali (prioritari gli investimenti in filiere locali collegate con la trasformazione di prodotti da forno con materia prima bio)

Rientrano tutti gli investimenti che, con riferimento a questo specifico settore, consentono l'introduzione di nuove tecnologie rispetto alla situazione aziendale esistente. In caso di macchine generiche/specializzate: il carattere di novità è riconoscibile solo se in azienda non sono presenti altre macchine di analoga tipologia/fascia di potenza (0-10 kw/11-40 kw/41-80 kw/>80 kw) di età inferiore a 5 anni. In caso di attrezzature generiche/specializzate: sono applicabili i medesimi criteri relativamente a tipologia ed età. In tutti i casi, è fatta salva la possibilità di dimostrare la necessità di potenziamento del parco macchine proporzionalmente all'aumentata capacità produttiva indotta dal PI nel suo complesso

- investimenti per l'introduzione di innovazioni di processo nell'ambito di filiere locali (prioritari gli investimenti in filiere locali collegate con la trasformazione di prodotti da forno con materia prima bio)

Rientrano tutti gli investimenti che, con riferimento a questo specifico settore, consentono l'introduzione di nuovi processi rispetto alla situazione aziendale esistente. Tale condizione si concretizza quando il processo produttivo cambia, o si conseguono nuove economie di scala, o un significativo potenziamento a livello di una produzione esistente in azienda in misura minima pari al 15% della produzione stessa, espressa in termini di superficie o di capi. Può includere la conservazione, trasformazione e la vendita diretta dei prodotti aziendali

- investimenti finalizzati alla realizzazione di piccoli stoccaggi (fino a 100 t) nell'ambito di filiere locali (prioritari gli investimenti in filiere locali collegate con la trasformazione di prodotti da forno con materia prima bio)

Limitazioni/Esclusioni:

- gli investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali sono ammessi esclusivamente per il farro e per le produzioni biologiche ottenute applicando i metodi di cui al Reg. (CE) 834/2007. Per tutte le altre colture, sono ammessi limitatamente all'essiccazione.
- dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni.

Definizioni:

- per filiera locale si intende l'insieme dei passaggi dalla produzione alla commercializzazione quando i quantitativi prodotti localmente sono prevalentemente trasformati/conservati/confezionati nel territorio di competenza del Gal

14.3 Settore Pianta officinali per la produzione di ingredienti alimentari, componenti per la farmaceutica e profumi – Priorità 3

(Area di riferimento: ammissibile in tutto il territorio di competenza del Gal con priorità nelle aree con problemi complessivi di sviluppo)

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati all'acquisto di macchine per la raccolta, nell'ambito di filiere locali;
- investimenti per la realizzazione/rafforzamento di laboratori per la lavorazione dei prodotti derivati dalla produzione di piante officinali, nell'ambito di filiere locali.

Definizioni:

- per filiera locale si intende l'insieme dei passaggi dalla produzione alla commercializzazione quando i quantitativi prodotti localmente sono prevalentemente trasformati/conservati/confezionati nel territorio di competenza del Gal

Limitazioni/Esclusioni:

- dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni.

14.4 Settore della patata - Priorità 4

(Area di riferimento: ammissibile nei Comuni di Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, aree ammissibili del Comune di Monte San Pietro , Savigno, Vergato. Priorità nei Comuni di: Castel d'Aiano, Gaggio Montano e Vergato)

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative e alla razionalizzazione dei mezzi tecnici anche in funzione della riduzione dei costi;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica e alla riduzione dell'impatto ambientale.

Rientrano gli investimenti in strutture e dotazioni con i presupposti di cui sopra purché venga dimostrata la funzionalità specifica al settore e il rafforzamento della filiera locale.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli impianti di refrigerazione superiori al 150% della capacità produttiva aziendale (media ultimi due anni);
- dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni.

Definizioni:

- per filiera locale si intende l'insieme dei passaggi dalla produzione alla commercializzazione quando i quantitativi prodotti localmente sono prevalentemente trasformati/conservati/confezionati nel territorio di competenza del Gal.

14.5. Limitazioni e vincoli ad investimenti trasversali a più settori

Gli IMPIANTI IRRIGUI oggetto d'intervento dovranno essere atti a garantire la riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'uso di appositi contatori volumetrici applicati alla

fonte di approvvigionamento idrico aziendale, che a tal fine potranno costituire elemento di spesa finanziabile. Le tipologie di impianto ammissibili ad aiuto sono definiti con documento tecnico della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

I beneficiari saranno impegnati a garantire l'utilizzo di tali impianti secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, mediante applicazione in azienda di uno tra i seguenti metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna: supporti informatici (IRRINET), strumenti aziendali specialistici, o altri eventualmente già previsti per soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007, art. 25. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile.

Al fine di razionalizzare l'uso della risorsa idrica in zone collinari e montane anche regolandone il deflusso nel corso della stagione, potrà essere prevista in forma complementare agli impianti irrigui ed alle opere di adduzione la realizzazione di invasi aziendali di accumulo delle acque meteoriche e superficiali ad uso irriguo, di capacità compresa tra 5.000 mc e 80.000 mc.

Riguardo agli INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, non sono differenziati livelli di priorità fra gli interventi ricadenti in questa tipologia. Sono ammissibili esclusivamente interventi atti a produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche. Con riferimento a tale tipologia di interventi, saranno da tenere in considerazione le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- gli impianti che rispettano le condizioni di ammissibilità dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotta risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione del PI;
- non saranno in ogni caso ammissibili a finanziamento impianti di potenza superiore ad 1 MWatt.

In via generale, per gli interventi bioenergetici, sarà necessario evidenziare in una relazione tecnica di accompagnamento al PI che il rendimento energetico dell'operazione risulta positivo.

15. Criteri di priorità

Ai fini della formazione della graduatoria saranno ordinati i progetti ammissibili utilizzando quali primi criteri le seguenti tipologie nella sequenza indicata e fra loro subordinate:

- 1) progetti presentati:
 - da conduttori che fruiscono della priorità sostanziale relativamente alla tipologia di conduttore con differenziate capacità professionali, età non superiore a 65 anni e reddito e tempo di lavoro agricolo almeno superiori al 25% del reddito complessivo e del tempo di lavoro complessivo, come definito al par. 8.3);

- 2) progetti che hanno i requisiti di ammissibilità previsti dalla Misura e che non rientrano nella priorità precedentemente descritta

L'ordine dei progetti, nell'ambito di ciascuna tipologia sopra definita, avverrà mediante l'utilizzo dei seguenti criteri di priorità e dei relativi pesi assegnati che, sommati, determineranno il punteggio complessivo attribuibile ad un PI:

15.1. Tipologia d'Intervento (massimo 30 punti)

Questo parametro identifica la rispondenza dell'intervento proposto alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione individuate per ciascun settore identificato come prioritario, nel territorio di competenza del Gal, al precedente punto 14.

Punti 30 PI in cui il 100% del costo totale, al netto della voce spese generali, è rappresentato da investimenti coerenti ad almeno una delle tipologie preferenziali di un settore prioritario così come individuato al punto 14.

Punti 27 PI in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce spese generali, è rappresentato da investimenti coerenti ad almeno una delle tipologie preferenziali di un settore prioritario, così come individuati al precedente punto 14. Il restante 40% deve essere riferito a investimenti coerenti ad una delle tipologie preferenziali di altri settori. Se il 40 % , in tutto o in parte, non è rappresentato da costi di investimenti coerenti ad una delle tipologie preferenziali, previste nei vari settori prioritari, verrà detratto, dai 27 punti, la percentuale rappresentata dai costi di investimenti non rientranti tra le tipologie preferenziali.

(Esempio : PI costo totale 100, 60 costo investimenti coerenti alle tipologie preferenziali di un settore prioritario a livello di territorio PAL, 40 costo investimenti non coerenti alle tipologie preferenziali per i settori prioritari o riferiti a settori non prioritari, secondo la territorializzazione del PSR.

Punti 27 - 40% = Punti 27 – 10,8 = Totale 16,2 punti)

Percentuali minori rispetto a quelle sopra riportate non daranno diritto a nessun punteggio per questo parametro. In caso di parità di punteggio non sarà attribuito nessun punteggio nel caso di settori non prioritari nel territorio provinciale.

15.2. Settori di Intervento (massimo 20 punti)

Tale punteggio viene attribuito con riferimento alle priorità dei settori nelle varie aree territoriali così come individuate Piano Operativo 2009 del PAL 2007-2013:

Punti 20 Priorità 1 - PI riferiti al settore Formaggi stagionati DOP ;

Punti 15 Priorità 2 - PI riferiti al settore dei cereali prodotti con metodo biologico collegati con la trasformazione di prodotti da forno con materia prima bio;

Punti 14 Priorità 3 – PI riferiti al settore dei cereali prodotti con metodo biologico non collegati con la trasformazione di prodotti da forno con materia prima bio;

Punti 10 Priorità 4 - PI riferiti al settore Piante officinali nei Comuni con problemi complessivi di sviluppo: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Vergato;

Punti 9 Priorità 5 – PI riferiti al settore Piante officinali nei restanti Comuni del territorio di competenza del Gal: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,

Castello di Serravalle, Fontanelice, Loiano, Marzabotto, Monterenzio, Monte San Pietro (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Monteveglio, Pianoro (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Sasso Marconi (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Savigno.

Punti 5 Priorità 6 - PI riferiti al settore della patata nei seguenti Comuni: Castel d'Aiano, Gaggio Montano e Vergato

Punti 4 Priorità 7 – PI riferiti al settore della patata nei seguenti Comuni: Lizzano in Belvedere, Monte San Pietro (fogli catastali ammissibili: cfr. PAL), Savigno

Nell'ambito dei livelli di priorità il punteggio verrà assegnato solo se almeno il 60% del costo totale del PI sia riconducibile a investimenti rientranti in una delle tipologie preferenziali del settore prioritario a cui ci si riferisce al netto della voce "spese generali".

15.3 Priorità Generali (massimo 10 punti)

I successivi punteggi sono sommabili fino ad massimo di punti 10

Punti 4 Giovani conduttori al primo insediamento (confronta precedente punto 8.10. Sono esclusi domande collegate alla misura 112)

Punti 4 Interventi riferibili al biologico ed a quello in conversione (questo punteggio non è sommabile al successivo)

Punti 3 Interventi riguardanti produzioni a qualità regolamentata quali quelle della mis.132 (il punteggio verrà riconosciuto alle aziende che hanno aderito al riconoscimento delle proprie produzioni ai marchi di qualità e il cui PI riguarda i settori produttivi espressione di un sistema di qualità)

Punti 1 PI con relazione tecnica basata su studio di fattibilità elaborato a seguito di adesione alla misura 114 Consulenza con domanda dichiarata ammissibile.

Punti 1 PI comportanti vantaggi per l'occupazione, comprovati da accordi siglati con le parti sociali.

15.4 Priorità specifiche (max 10 punti)

Punti 5 PI che dimostrano di rafforzare una filiera locale di cui al precedente paragrafo 14 (quando almeno il 50% della produzione agricola è destinata alla filiera locale);

Punti 5 PI che effettuano investimenti prioritari di cui al precedente paragrafo 14 (quando almeno il 70% della spesa ammissibile è destinata alla realizzazione di investimenti prioritari);

Riepilogo assegnazione punteggio

Tipologia di intervento

Settore di intervento

Priorità generali

Filiera locale

Investimenti prioritari

(massimo 70 punti)

massimo 30 punti

massimo 20 punti

massimo 10 punti

massimo 5 punti

massimo 5 punti

A parità di punteggio nell'ordinamento delle graduatorie il primo criterio di precedenza è rappresentato dalla figura dell'imprenditore donna nella ditta individuale mentre per le società si valuterà la composizione minima con prevalenza femminile secondo la seguente casistica:

- nelle società di persone dovranno essere imprenditrici almeno il 33%, con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci;
- nelle società di capitale la presenza femminile dovrà essere, in alternativa:
 - a) in capo all'amministratore unico ove previsto;
 - b) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione, con approssimazione sempre al numero superiore;
 - c) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di adozione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

In subordine al criterio di cui sopra la precedenza è riconosciuta all'impresa con il reddito per ULU maggiore.

16. Progetti collettivi

Non è prevista l'attivazione di progetti collettivi.

17. Strumenti e procedure di attuazione

Il Gal BolognAppennino ha approvato il presente avviso con deliberazione n. 4 del 4 febbraio 2010. L'avviso viene pubblicato sul sito Internet del Gal:

www.bolognappennino.it

e viene inviato, ai Comuni del territorio di competenza e alla Provincia di Bologna, con richiesta di affissione negli albi pretori.

17.1 Competenza territoriale

La competenza territoriale all'istruttoria delle domande, all'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e delle domande ammesse, alla concessione dei contributi e alle relative liquidazioni è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

Qualora un PI interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di competenza di Enti diversi (Provincia, Gal), l'impresa richiedente dovrà presentare un'unica domanda per l'istruttoria della quale sarà competente l'Ente su cui ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Qualora gli investimenti consistano esclusivamente in beni mobili il cui utilizzo riguardi l'intera S.A.U. aziendale, la competenza sarà attribuita all'Ente sul cui territorio detta superficie aziendale insiste prevalentemente.

17.2. Presentazione domande di aiuto

Coloro che intendono accedere agli aiuti previsti dalla misura 411 – Azione 3, dovranno presentare domanda di aiuto secondo le modalità procedurali definite da AGREA di cui al successivo punto 17.3

Si precisa che il fascicolo cartaceo della domanda va consegnato manualmente, entro le ore 12 del quinto giorno feriale successivo a quello di scadenza del bando, al Gal presso l'ufficio ubicato in Viale Silvani n. 6, Bologna.

17.3.Modalità procedurali di presentazione delle domande.

Modalità di compilazione delle domande

Le domande relative alla Misura 411 – Azione 3 del PAL 2007-2013 (rif.to Misura 121 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna) potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo.
- 2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).
- 3) AGREA o la Regione Emilia Romagna per le sole misure ad aggiudicazione diretta (Monitoraggio e valutazione e similari che prevedono aggiudicazione diretta di incarichi di fornitura di beni e servizi).

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (L.R. 15/1997) vale quanto disposto dal regolamento regionale di attuazione n. 17 del 15/09/2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili

Modalità di presentazione delle domande

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- 1) PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA: la domanda compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche SOP di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di

concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

- Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).
- La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema SOP di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d’accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati con consegna a mano all’ufficio del Gal ubicato in viale Silvani 6, Bologna entro le ore 12 del quinto giorno feriale successivo a quello di scadenza del bando
- I CAA potranno trasmettere domande al Gal solo se protocollate sul sistema SOP di AGREA. La ricezione da parte del Gal di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema SOP di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.

2) **PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L’ENTE COMPETENTE:** tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l’accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l’apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”. Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente al Gal con consegna a mano all’ufficio del Gal ubicato in viale Silvani 6, Bologna (primo piano) entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando.

Il Gal apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati e insieme i fascicoli saranno trasmessi, nei tempi sopra indicati al Responsabile del Procedimento.

In relazione alle scadenze indicate nel bando o nell’atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall’“Utente Internet” coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dal Gal.

Il Gal registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l’apposita funzione “protocollo manuale”.

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, la data di ricevimento dell’istanza corrisponde con:

- data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione nel caso di scelta della modalità: “PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA”
- data di ricezione presso il Gal, nel caso di scelta della modalità: “PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L’ENTE COMPETENTE”

Casi di non ricevibilità

Qualora pervengano domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo
- compilate da “Utenti Internet” solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”)
- compilate da CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”)

Tali domande saranno dichiarate non ricevibili e il Gal comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego. Entro i termini di scadenza dei bandi o degli atti di concessione, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema.

Istruzioni per la compilazione

AGREA e il Gal non effettuano servizi di assistenza alla compilazione delle domande.

Sul sito Internet di AGREA sono messi a disposizione i manuali dettagliati di compilazione delle domande sul sistema SOP, per tutte le misure del P.S.R. che vengono via via attivate.

Per problemi di accesso al sistema o di reperibilità dei documenti citati nella presente procedura, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico di AGREA tel. 051 – 5274940 – 5274970.

Finalità di presentazione delle domande

Le presenti disposizioni valgono per tutte le tipologie di domanda e per tutte le finalità di presentazione. A titolo esemplificativo le principali declinazioni vengono di seguito sommariamente riassunte:

Tipologia	Finalità
Domanda di AIUTO	adesione
	rettifica
	variante
Domanda di PAGAMENTO	anticipo
	saldo
	pagamento unico

Domande presentate da beneficiari fuori regione

I beneficiari con sede legale fuori dalla regione Emilia-Romagna e che hanno costituito il fascicolo aziendale presso un CAA della regione di competenza, ma che hanno terreni

ricadenti in regione Emilia-Romagna, qualora intendano presentare domande per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, dovranno recarsi presso un CAA dell'Emilia-Romagna che effettuerà lo scarico del fascicolo dal portale SIAN all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole.

Tale funzione permette di visualizzare in Anagrafe le caratteristiche anagrafiche e territoriali del beneficiario in oggetto. Successivamente il CAA richiederà alla Regione Emilia-Romagna di poter gestire il soggetto in Anagrafe, in modo da effettuare le integrazioni necessarie alle informazioni presenti nel sistema (dati territoriali, consistenza zootecnica e produzioni di qualità).

Le disposizioni di cui al presente punto hanno come riferimento la vigente Procedura Operativa Generale per la presentazione delle domande – P.S.R. 2007 – 2013 – Reg. (Ce) 1698/05 (approvata da AGREA con Determina n. 4355 del 18/04/08 integrata dalla Determina n. 7512 del 27/06/2008) e successive modifiche ed integrazioni.

17.4. Termini di presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande di contributo sono così definiti:

protocollo S.O.P. entro il giorno 8 luglio 2010

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie da approvarsi con atto formale entro il giorno 6 ottobre 2010

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato, domenica o altro giorno festivo, le scadenze stesse sono di fatto prorogate al primo giorno lavorativo utile.

17.5. Responsabile del Procedimento e struttura preposta all'istruttoria

Nell'ambito della gestione del PAL, per la misura del presente bando, è stato individuato Claudio Ravaglia, Direttore del Gal BolognAppennino, con sede in Viale Silvani 6, 40122 Bologna (BO), Tel 051-6598738 Fax 051 6598670 e-mail: info@bolognappennino.it, in qualità di responsabile del procedimento e per l'accesso agli atti.

L'ufficio competente per l'istruttoria e per l'accesso degli atti è presso il Gal BolognAppennino, tel 051-6598738 e-mail info@bolognappennino.it

La graduatoria dei PI ammessi in sede di istruttoria, in quanto presentati da imprese in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico, sarà formata tenendo conto dei criteri di priorità definiti al punto 15.

Un Gruppo di istruttoria composto da Responsabile del Procedimento, e due tecnici istruttori predispone l'elenco delle domande di aiuto ammesse al finanziamento, ammissibili non finanziate, non ammissibili.

Per ognuna delle domande non ammissibili, il Gruppo di istruttoria indica la motivazione del non accoglimento.

Il Gruppo di istruttoria formula la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili per ciascun settore/comparto/raggruppamento, il relativo importo massimo di spesa ammissibile nonché l'ammontare massimo del contributo concedibile.

Spetta al Consiglio di Amministrazione del Gal provvedere all'approvazione delle graduatorie. Nel medesimo atto verranno indicate le domande escluse.

17.6. Documentazione della domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 17.6.1 Piano degli Investimenti supportato da una relazione tecnica descrittiva, redatta da un tecnico qualificato, con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti. Lo schema di relazione tecnica del PI è riportata in allegato A al presente avviso pubblico. Nel caso l'intervento in oggetto interessi superfici ricadenti, anche parzialmente, nelle aree denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di importanza comunitaria proposti (pSIC), la relazione tecnica descrittiva deve considerarsi quale parte della documentazione necessaria alla valutazione di cui alla deliberazione regionale n. 1191/2007. Lo schema tecnico;
- 17.6.2 copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 su cui si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle opere da eseguire. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà o di possesso delle particelle per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che gli stessi contengano una espressa clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- 17.6.3 copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- 17.6.4 preventivi di spesa relativi ad impianti, macchinari, attrezzature ed eventualmente a strutture prefabbricate ed altre opere edili affini complementari e relativo quadro di raffronto, coerentemente a quanto previsto al punto 13.7 "Congruità della spesa". Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- 17.6.5 computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura in vigore;
- 17.6.6 disegni progettuali ed eventuali layout;

- 17.6.7 copia di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto;
- 17.6.8 dichiarazione del tecnico progettista che l'opera è soggetta a Denuncia di Inizio Attività (DIA);
- 17.6.9 dichiarazione attestante che gli impianti antigrandine ed antibrina saranno connessi a frutteto di età superiore a tre anni dall'impianto al momento della domanda, qualora il richiedente sia socio di Associazione di Prodotto operante in OCM.
- 17.6.10 Dichiarazione del tecnico qualificato che attesti la propria competenza specifica a sottoscrivere i documenti a lui ricondotti.
- 17.6.11 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come riportato all'allegato B del presente avviso pubblico

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

17.7 Istruttoria delle domande, definizione delle graduatorie di ammissibilità ed eventuali proroghe ai termini fissati per l'esecuzione dei lavori

La graduatoria resta in vigore fino a 180 giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Gal.

Resta inteso che eventuali economie maturate in sede di liquidazione dell'aiuto nonché per effetto di rinunce tardive e revoche nel corso dell'attuazione di ogni annualità non potranno essere reimpiegate direttamente a favore di graduatorie già approvate. Le eventuali risorse rese disponibili a seguito di rinunce al contributo - da parte di beneficiari collocati utilmente in una graduatoria - che pervengano precedentemente all'approvazione della graduatoria successiva, potranno essere immediatamente utilizzate nell'ambito della medesima graduatoria.

Il Gal effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa agricola beneficiaria sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili, richiedendo ove necessario l'eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Gal, pena la decadenza della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione del Gal approverà con atto formale le graduatorie previste e adotterà gli atti di concessione dei contributi spettanti ai singoli PI fino alla concorrenza delle risorse assegnate al budget relativo alla graduatoria considerata.

Non saranno in ogni caso finanziabili PI che risultino completamente realizzati prima della concessione del contributo. Nel caso di PI costituito da un unico macchinario /attrezzatura, detto PI si intende completamente realizzato all'atto della consegna del bene in azienda, quale risultante da DDT in conto vendita. In ogni caso, il pagamento del macchinario/attrezzatura deve essere successivo alla data della presentazione della domanda di aiuto.

La rinuncia all'aiuto dopo la notifica di concessione comporta la revoca dell'aiuto medesimo e preclude la possibilità per l'interessato di presentare ulteriori domande di aiuto sulla presente Misura per un anno a decorrere dalla data di rinuncia.

Al beneficiario, per il quale sia stato adottato un atto di concessione di contributo, che non realizzi il PI e ometta di presentare comunicazione di rinuncia all'Ente competente entro i termini fissati per la realizzazione si applicano la revoca e le sanzioni previste al punto 22.

Il beneficiario, entro 60 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori/realizzazione degli investimenti, deve presentare la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, l'Ente competente potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato.

E' ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro la data prevista per la fine dei lavori, purché debitamente motivata e a condizione che gli investimenti si realizzino entro e non oltre i successivi 180 giorni, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.

In tal caso il beneficiario è tenuto a presentare, entro i 60 giorni successivi alla nuova data di fine lavori, la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, l'Ente competente potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato.

17.8 Varianti al Piano degli Investimenti

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al PI purché:

- a) motivata e preventivamente autorizzata con atto proprio dell'Ente competente;
- b) finalizzata ad una maggiore coerenza agli obiettivi operativi della Misura 121.

In ogni caso non si potrà aumentare l'importo ammesso per la realizzazione del PI o apportare variazioni alla natura delle opere tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo. Non si potrà, inoltre, differire il termine per la realizzazione delle opere in misura superiore a quanto previsto relativamente all'istituto della proroga.

Ciò premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

17.9 Erogazione di anticipi

È prevista la possibilità di richiedere all'atto di presentazione della domanda di aiuto l'erogazione di anticipo sul contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione, pari al 20% del contributo concesso, è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

Per le concessioni intervenute nel 2010, in rispondenza a quanto previsto dal Reg. CE 1974/2006, art. 56 paragrafo 2, primo comma come modificato dal Reg. CE 363/2009 la percentuale di anticipazione potrà essere elevata al 50 % del contributo concesso, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 522/2009.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Ente competente cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

17.10 Liquidazione dei contributi

Il beneficiario, terminati gli investimenti previsti nel PI, presenterà specifica domanda di pagamento in accordo alla tempistica di cui al precedente punto 17.7 e secondo le modalità previste da AGREA, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale dei lavori;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato dal MIPAAF (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti);

per le opere in cemento:

- c) collaudo statico;
- d) verbale di regolare esecuzione delle opere.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le opere e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati;

- che sia stato acquisito il certificato di agibilità, per le opere che lo prevedono.

Non verranno liquidati PI che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza degli investimenti tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Un PI ammissibile deve essere realizzato nella sua interezza anche nel caso in cui la spesa risultante ammissibile a seguito dell'esame di congruità risulti superiore a quella riconoscibile ai fini della determinazione del contributo per insufficienza del numero di ULU aziendali.

Analogamente si dovrà procedere qualora un PI si collochi in graduatoria in posizione tale per cui le risorse disponibili risultino inadeguate al pieno finanziamento dello stesso.

In sede di verifica finale dei PI, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Gli Enti competenti, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate su tutti i beneficiari, procederanno con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

17.11 Congruità della spesa

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da tecnico qualificato; rimane in ogni caso al Gal la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

18. Commissione Provinciale per l'accertamento della sufficiente capacità professionale

Le Commissioni Provinciali, ai sensi della Legge Regionale n. 15/97 art. 3, comma 2, lettera c, che accertano la sufficiente capacità professionale dei conduttori agricoli, devono essere composte da:

- il Direttore del Settore Sviluppo Economico competente in materia di agricoltura con funzioni di presidente della Commissione;
- il referente provinciale per le Misure 112 e/o 121 del P.S.R. 2007-2013;
- un funzionario della Formazione Professionale della Provincia;
- un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela ambientale in agricoltura;
- un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato.

Tali Commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata della Programmazione 2007-2013.

La Presidente della Provincia di Bologna con atto di nomina PG 183928 del 2/5/2008 ha istituito la Commissione Provinciale per l'accertamento della capacità professionale con validità sino ad esaurimento della programmazione 2007-2013.

19. Controlli

Il Gal effettuerà sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

AGREA effettuerà la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione sulle domande d'aiuto nonché i controlli amministrativi sulle stesse, i controlli in loco sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega delle funzioni.

Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA nei relativi manuali procedurali.

20. Rispetto della Condizionalità

Ai fini della Misura 121, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatorie e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 1782/2003 si intendono non rispettati qualora nell'azienda, nel biennio precedente la presentazione della domanda di aiuto o nel corso del periodo vincolativo post-pagamento, vengano riscontrate inadempienze tali da comportare, in caso di applicazione del sistema di sanzioni e riduzioni di cui agli artt. 66 e 67 del Reg. (CE) 796/2004, una decurtazione del pagamento unico superiore al 20%. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

21. Esclusione e vincoli

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 31, comma 2, Reg. (CE) 1975/2006.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97, nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005.

22. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Restano ferme le disposizioni attuative del D.M. 20 marzo 2008 n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" (G.U. n. 76 del 31 marzo 2008), approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008, in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito nella deliberazione medesima.

23. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 20 marzo 2009 nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni. (indirizzo http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/servizi_imprese/piano_regionale/s_p_rsr_2007_2013/s_pia_com/DelGR_522_09.pdf)

24. Trattamento dei dati

Si precisa che il soggetto titolare del trattamento dei dati all'interno del PSR regionale per il periodo di programmazione 2007-2013 è AGREA, in veste di Organismo Pagatore e che il dott. Claudio Ravaglia, Direttore del Gal Appennino Bolognese è incaricato come Responsabile del trattamento per i provvedimenti di competenza.

25. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Il presente avviso potrà essere integrato o modificato da atti emessi successivamente dall'Autorità di Gestione del PSR (Regione Emilia Romagna) o dall'Organismo Pagatore AGREA.

**PIANO DEGLI INVESTIMENTI (PI)
MISURA 411 AZIONE 3
SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA**

ALLEGATA ALLA DOMANDA NR _____

PRESENTATA DALLA DITTA _____

CON SEDE NEL COMUNE DI _____

(Da compilare in modo completo e dettagliato seguendo la traccia per punti proposta utilizzando anche le fonti per quanto riguarda alcuni aspetti tecnici particolarmente significativi.)

1. Situazione aziendale prima della realizzazione del PI:

(Descrivere in sintesi la situazione aziendale con riferimento alla ubicazione ,alla dimensione dell'azienda, alle strutture fondiari disponibili con relative caratteristiche infrastrutturali, ai mezzi strumentali a disposizione, al modello organizzativo, alle relazioni commerciali con particolare riferimento alle eventuali partecipazioni ad organismi associativi di prodotto.

2. Strategie di sviluppo dell'azienda

(Indicare le trasformazioni avvenute legate al miglioramento dell'azienda sotto il profilo tecnico, economico, organizzativo, di mercato, negli ultimi anni e quelle previste in futuro con riferimento soprattutto agli obiettivi operativi previsti dalla misura e riportati al punto 3 dell'Avviso pubblico)

3. Descrizione degli investimenti inseriti nel PI

(Elencare nell'ordine gli investimenti previsti indicando ed argomentando per ciascuno:

“la tipologia, il costo , le caratteristiche tecniche e le finalità, il luogo di realizzazione o di utilizzazione, il settore produttivo a cui è asservito, gli elementi di innovazione introdotti rispetto al ciclo produttivo in essere)

4. Priorità generali e specifiche

(Dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni utili all'attribuzione dei punteggi previsti per questi criteri sulla base di quanto specificato nell'avviso pubblico).

Data

Firma conduttore impresa

Firma del tecnico estensore

**Misura 411, azione 3 “Ammodernamento delle imprese agricole” –
Reg. (CE) 1698/2005**

Numero della domanda _____	CUAA o Partita IVA _____
-------------------------------	-----------------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Legge 4 Gennaio 1968, n° 15, art. 4 D.P.R. 20 ottobre 1998 n° 403, art. 2

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____
residente a _____ in Via _____

in qualità di conduttore della ditta _____

DICHIARA

di operare, nel settore di riferimento per il quale presenta il PI, in prevalenza nell'ambito di una filiera locale (almeno il 50% dei documenti fiscali della ditta dell'ultimo biennio – due anni consecutivi – sono intestati a destinatari con almeno una sede operativa nel territorio di competenza del Gal)	sì	no
di realizzare, per il solo settore dei cereali biologici, l'intera produzione cerealicola nel rispetto del suddetto metodo	sì	no
di conferire, per il solo settore dei cereali biologici, almeno il 50% della produzione a uno o più trasformatori o a uno o più utilizzatori nel comparto dei prodotti da forno bio con sede legale e operativa nel territorio di competenza del Gal, attestata da apposita documentazione fiscale dell'ultimo biennio (due anni consecutivi)	sì	no

Data: _____

In fede *

*: Ai sensi dell'art. 3, comma 11, della L. n° 127/97, come successivamente modificato dall'art.2, comma 10, della L. 191/98, la sottoscrizione di istanze da produrre al Gal non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza dell'addetto a riceverla, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica